

anticipato in quiescenza ed ai predetti dipendenti si applica il trattamento di quiescenza e previdenza in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

4. Le previsioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai dipendenti dell'Amministrazione regionale destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, che alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 maturano i requisiti soggettivi ivi indicati.
5. L'amministrazione regionale può contingentare per numero, categoria e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato la domanda di cui ai commi precedenti, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla data di maturazione dei requisiti.
6. Il trattamento di quiescenza determinato ai sensi dei commi precedenti non può superare in alcun caso l'importo della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni di servizio e non può essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.
7. Il Fondo Pensioni Sicilia continua a provvedere alla gestione dei trattamenti di pensione e di buonuscita così come previsto dall'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14. L'erogazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto nei confronti del personale destinatario delle previsioni del presente articolo è effettuata con le medesime modalità, condizioni e termini fissati per gli impiegati civili dello Stato.

Governo
Giovanni Lo Porto